



Udine, 21/06/2017

OGGETTO	Proroga della validità delle autorizzazioni atte a consentire il transito e la sosta dei "Medici di base" nelle Zone a Traffico Limitato / Area Pedonale e nelle aree appositamente destinate.
----------------	--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che in data 30.06.2017 scadrà la validità degli oggettivati titoli autorizzativi;

Vista la disposizione del Sindaco di Udine datata 22 novembre 1991, n. 33090/105 d'ord./2°, con la quale vengono stabilite le modalità di circolazione e di sosta nell'ambito del territorio comunale degli autoveicoli utilizzati ai fini esclusivi dell'esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 02.09.2002 con cui è stato approvato il Piano Urbano del Traffico che prevede l'ampliamento e l'istituzione di nuove ZTL e la delimitazione di un'Area Pedonale all'interno del centro storico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31.05.2004 con la quale è stato approvato il regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali del centro storico;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 20.07.2004, con la quale sono stati definiti i criteri per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M. (P.G. 0001622) del 30 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione delle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali ed alle modalità del rilascio di autorizzazioni e pass in deroga;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1986 P.M. del 15 giugno 2005 e successive proroghe, con la quale è stata attivata la procedura semplificata di accesso nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;

Atteso che negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 le autorizzazioni sono state rilasciate ex novo e pertanto sono stati verificati i requisiti per l'ottenimento dei provvedimenti in parola;

Visti i provvedimenti Dirigenziali n. prot. PI/A 0012258 del 21.11.2011, PI/A 0012539 del 30.11.2012, PI/A 0010886 del 26.11.2013, PI/A 0003826 del 12.05.2014, PI/A 0011819 del 30.12.2014, PI/A 0011907 del 23.12.2015, PI/A 0005338 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011199 del 30/12/2016 relativi alle proroghe di validità di sei mesi o di un anno dei permessi di cui all'oggetto;

Rilevato che le motivazioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni, in linea generale, non sono mutate e che comunque è onere dei titolari restituire/non utilizzare i permessi qualora siano cessate le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Preso atto che l'emissione di nuovi permessi comporterebbe un appesantimento burocratico sia per gli aventi diritto che per l'Ufficio preposto all'adozione dei provvedimenti;

Ritenuto opportuno rivalutare le modalità di rilascio dei permessi in parola nonché la tipologia (modello) degli stessi;

Visto il Codice della strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale;

DISPONE

di prorogare fino al 31.12.2017 la validità delle predette autorizzazioni con scadenza in data 31.12.2016 ad eccezione di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si partecipa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

Responsabile del procedimento è il ten. S. Chiappino.

f.to Il Dirigente
dott.ssa Fanny Ercolanoni